

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2005, n. 199.

**Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2004;

Visto in particolare il decreto 30 aprile 1998, n. 250, recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE;

Vista la direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 4 aprile 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 4 maggio 2005;

### A D O T T A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. Il decreto 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2004, è modificato come segue:

a) all'articolo 12, comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

«c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»;

b) all'articolo 12, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

«c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»;

c) l'allegato VIII concernente l'elenco degli edulcoranti autorizzati e le relative condizioni di impiego è modificato come segue:

1) la dizione «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» è sostituita dalla seguente: «alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n. 519»;

2) la dizione «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico» è sostituita dalla seguente «alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57»;

3) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi» è sostituita dalla seguente «complementi alimentari liquidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;

4) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi» è sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;

5) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare» è sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;

6) la tabella relativa alla voce «E 951 aspartame» è completata come segue:

Essoblaten	1000 mg/kg
------------	------------

7) la tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio» è sostituita dall'allegato I del presente decreto;

8) è aggiunta, in fine, la tabella di cui all'allegato II del presente decreto.

#### Art. 2.

1. La commercializzazione dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto sarà vietata a partire dal 29 luglio 2005. Tuttavia i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 29 luglio 2005 possono essere commercializzati fino al 29 gennaio 2006.

#### Art. 3.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che non abbiano provveduto entro il 29 gennaio 2005 al recepimento della direttiva, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 9 agosto 2005

*Il Ministro: STORACE*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 134

ALLEGATO I  
(art. 1, comma 1, lettera c), punto 7)

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 952	Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="742 521 1102 685">• bevande analcoliche aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li data-bbox="742 723 1102 887">• bevande analcoliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li data-bbox="742 925 1102 1088">• bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche</li> <li data-bbox="742 1126 1102 1290">• dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li data-bbox="742 1328 1102 1491">• dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri</li> <li data-bbox="742 1529 1102 1693">• dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li data-bbox="742 1731 1102 1895">• dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li data-bbox="742 1933 1102 2096">• dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	<p data-bbox="1129 521 1235 551">250 mg/l</p> <p data-bbox="1129 723 1235 752">250 mg/l</p> <p data-bbox="1129 925 1235 954">250 mg/l</p> <p data-bbox="1129 1126 1257 1155">250 mg/kg</p> <p data-bbox="1129 1328 1257 1357">250 mg/kg</p> <p data-bbox="1129 1529 1257 1559">250 mg/kg</p> <p data-bbox="1129 1731 1257 1760">250 mg/kg</p> <p data-bbox="1129 1933 1257 1962">250 mg/kg</p>

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	250 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	500 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	1000 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico</li> </ul>	1000 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico</li> </ul>	250 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• prodotti da forno fini destinati ad una alimentazione particolare</li> </ul>	1600 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n. 519</li> </ul>	400 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57</li> </ul>	400 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• integratori alimentari liquidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169</li> </ul>	400 mg/l

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 479 1086 577">• integratori alimentari solidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169</li><li data-bbox="730 613 1086 875">• integratori alimentari solidi a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali definiti dal Decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169</li></ul>	500 mg/kg  1250 mg/kg

(\*) Per la sostanza E 952 acido ciclamino e suoi sali Na e Ca le dosi massime d'impiego sono espresse in acido ciclamico libero.

ALLEGATO II  
(art. 1, comma 1, lettera c), punto 8)

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 955	Sucralosio	<p><b>Bevande analcoliche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bevande aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• bevande a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul> <p><b>Dessert e prodotti analoghi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	<p>300 mg/l</p> <p>300 mg/l</p> <p>400 mg/kg</p> <p>400 mg/kg</p> <p>400 mg/kg</p> <p>400 mg/kg</p> <p>400 mg/kg</p> <p>400 mg/kg</p>

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• “snacks“: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati</li> </ul>	200 mg/kg
		<p><b>Prodotti della confetteria</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	1000 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	800 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	1000 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• coni e cialdine per gelati senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	800 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essoblaten</li> </ul>	800 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	400 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	400 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	2400 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	1000 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• gomma da masticare senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	3000 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico</li> </ul>	200 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• sidro e sidro di pere</li> </ul>	50 mg/l
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche</li> </ul>	250 mg/l
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bevande alcoliche aventi un tenore di alcol inferiore a 15 % vol</li> </ul>	250 mg/l
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol</li> </ul>	250 mg/l
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• "bier de table/Tafelbier/ Table Beer" (contenuto originario di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne "Obergariges Einfachbier"</li> </ul>	250 mg/l
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in Na OH</li> </ul>	250 mg/l
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• birre scure o di tipo oud bruin</li> </ul>	250 mg/l
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• birra a ridotto contenuto calorico</li> </ul>	10 mg/l



N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	320 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	400 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico</li> </ul>	400 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico</li> </ul>	400 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• conserve agrodolci di frutta e ortaggi</li> </ul>	180 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feinkostsalat</li> </ul>	140 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi</li> </ul>	120 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• minestre a ridotto contenuto calorico</li> </ul>	45 mg/l
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• salse</li> </ul>	450 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• senape</li> </ul>	140 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali</li> </ul>	700 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n.519</li> </ul>	320 mg/kg
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui al D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57</li> </ul>	400 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="790 387 1134 488">• integratori alimentari liquidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169</li><li data-bbox="790 521 1145 622">• integratori alimentari solidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169</li><li data-bbox="790 656 1150 891">• integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169</li></ul>	240 mg/l  800 mg/kg  2400 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 962	Sale di aspartame-acesulfame (*)	<p><b>Bevande analcoliche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bevande aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• bevande a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul> <p><b>Dessert e prodotti analoghi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri</li> <li>• dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati</li> </ul>	<p>350 mg/l (a)</p> <p>350 mg/l (a)</p> <p>350 mg/kg (a)</p> <p>350 mg/kg (a)</p> <p>350 mg/kg (a)</p> <p>350 mg/kg (a)</p> <p>350 mg/kg (a)</p> <p>350 mg/kg (a)</p> <p>500 mg/kg (b)</p>

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<p><b>Prodotti della confetteria</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti</li> <li>• prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• Essoblaten</li> <li>• pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti</li> <li>• gomma da masticare senza zuccheri aggiunti</li> <li>• sidro e sidro di pere</li> <li>• bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche</li> </ul>	<p>500 mg/kg (a)</p> <p>500 mg/kg (a)</p> <p>1000 mg/kg (a)</p> <p>1000 mg/kg (b)</p> <p>1000 mg/kg (b)</p> <p>1000 mg/kg (b)</p> <p>2500 mg/kg (a)</p> <p>2000 mg/kg (a)</p> <p>350 mg/l (a)</p> <p>350 mg/l (a)</p>

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bevande alcoliche aventi un tenore di alcol inferiore a 15 % vol</li> </ul>	350 mg/l (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol</li> </ul>	350 mg/l (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• "bier de table / Tafelbier/ Table Beer" (contenuto originario di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne "Obergariges</li> </ul>	350 mg/l (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH</li> </ul>	350 mg/l (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• birre scure o di tipo oud bruin</li> </ul>	350 mg/l (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• birra a ridotto contenuto calorico</li> </ul>	25 mg/l (b)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	800 mg/kg (b)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	350 mg/kg (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico</li> </ul>	1000 mg/kg (b)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico</li> </ul>	350 mg/kg (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• conserve agrodolci di frutta e ortaggi</li> </ul>	200 mg/kg (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feinkostsalat</li> </ul>	350 mg/kg (b)

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi</li> </ul>	200 mg/kg (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• minestre a ridotto contenuto calorico</li> </ul>	110 mg/l (b)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• salse</li> </ul>	350 mg/kg (b)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• senape</li> </ul>	350 mg/kg (b)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali</li> </ul>	1000 mg/kg (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n. 519</li> </ul>	450 mg/kg (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui al D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57</li> </ul>	450 mg/kg (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• integratori alimentari liquidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169</li> </ul>	350 mg/l (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• integratori alimentari solidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169</li> </ul>	500 mg/kg (a)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169</li> </ul>	2000 mg/kg (a)

(\*) Le dosi massime d'impiego del sale di aspartame - acesulfame sono ricavate dalle dosi massime d'impiego relative ai suoi componenti aspartame (E 951) e acesulfame-K (E950). Le dosi massime d'impiego dell'aspartame (E 951) e dell'acesulfame-K (E 950) non devono essere superate nel caso di utilizzo di sale di aspartame - acesulfame, individualmente o associato a E 950 o E 951.

Le dosi massime d'impiego sono espresse in:

(a) equivalenti di acesulfame-K

(b) equivalenti di aspartame.

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

## Nota al titolo:

— La direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari è stata pubblicata nella GUUE serie L n. 24 del 29 gennaio 2004.

## Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è il seguente:

«Art. 5 — È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, e comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) - f) (Omissis);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali.»

— Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente:

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.»

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

## Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 209/1996 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 12 (Etichettatura). — 1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione "edulcorante da tavola a base di ..." seguita dal nome delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.

2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:

a) polioli: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi";

b) aspartame: "contiene una fonte di fenilalanina";

c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina".

3. L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:

a) prodotti alimentari contenenti polioli in quantità superiore al 10%: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi";

b) prodotti alimentari contenenti aspartame: "contiene una fonte di fenilalanina";

c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina".».

— L'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «edulcoranti autorizzati e relative condizioni di impiego».

— La tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio» riportata nell'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 è sostituita dall'allegato I del decreto qui pubblicato.

— All'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 è aggiunta in fine la tabella relativa alle voci «E 955 sucralosio» ed «E 962 sale di aspartame-acesulfame» riportata nell'allegato II del decreto qui pubblicato.

05G0224